



Olginate, 14 aprile 2020

Prot. 47/20  
#aziendale, #lavoro

**CIRCOLARE: ORDINANZA REG. LOMBARDIA N. 528 DEL 11.04.2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"**

Spett.le Cliente,

Nella giornata di oggi, La REGIONE LOMBARDIA ha emanato una nuova ordinanza volta a restringere alcune prescrizioni contenute nel DPCM del Governo del 10.04.2020, già oggetto di nostra specifica circolare inviata in mattinata. Vi invitiamo pertanto a prendere visione della presente circolare rispettando l'insieme delle prescrizioni contenute nel Dpcm e nell'Ordinanza in oggetto.

**L'ordinanza, così come il Dpcm entrano in vigore a partire dal prossimo martedì 14 aprile fino al 3 maggio 2020.**

## **1.2 Commercio al dettaglio**

In generale, l'ordinanza ribadisce la prescrizione prevede che:

- È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Fatte salve queste possibilità nella seguente tabella sono contenute le restrizioni introdotte dall'ordinanza:



Attività consentita dal Dpcm 10.04.2020	Restrizioni Introdotte in Reg. Lombardia
Commercio al dettaglio di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articoli di carta, cartone, articoli di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati,</li> </ul>
cartoleria e fornitura d'ufficio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libri</li> <li>• Fiori e piante</li> </ul>	
Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici	È Vietato ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acqua potabile (c.d. Case dell'acqua)</li> <li>• Latte sfusi</li> <li>• Generi di monopolio</li> <li>• Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici</li> <li>• Distributori presenti negli uffici delle attività consentite</li> </ul>
Commercio di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati</li> <li>• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,</li> <li>• articoli per l'illuminazione,</li> <li>• ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,</li> <li>• apparecchiature fotografiche e relativi accessori</li> </ul>	Vietata nei giorni festivi e prefestivi

### 1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della



Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. **Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande** (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) **con consegna a domicilio**, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

#### 1.4 Altre attività economiche

Si applicano le misure previste nel Dpcm del 10.04.2020, ad eccezione di quanto segue

Codice Ateco	Descrizione	Restrizione
70. 71.	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale Attività di studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Devono essere svolte in <b>modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza</b> . Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed
71.	Attività di studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	
72.	Ricerca scientifica e sviluppo	urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
74.	Altre attività professionali scientifica e tecniche	
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	Restano <b>sospese</b> ad eccezione degli: <ul style="list-style-type: none"> <li>● interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,</li> <li>● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,</li> <li>● interventi urgenti per le abitazioni;</li> </ul>
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	
Da 64 a 66	Servizi bancari, finanziari e assicurativi	Devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano <b>la prenotazione con appuntamenti</b> ;



Per quanto concerne **le attività di tipo alberghiero (codice 55.1. ), viene ribadito che esse restano sospese.** Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
- soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;

In ultimo, viene ribadito che è fatto obbligo **è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco** delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, **a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.**

Nell'ordinanza vengono inoltre ribadite e meglio descritte le **misure di sicurezza e prevenzione da adottare** per le attività consentite e per la circolazione.

Cordiali saluti

**STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI**

Allegati:

-Ordinanza – testo completo.